



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
Ufficio V - Trattamento Economico Accessorio del Personale

Allegati: n. 1

Direzione Centrali  
Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco  
Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo del Dipartimento  
Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo del CNVVF  
Comandi dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Innovazioni in materia di rimborso spese di trasferta.  
Seguito a nota n. 12844 del 13 marzo 2026.

A integrazione della comunicazione in oggetto, in esito della conversione con legge 24 aprile 2026, n. 54 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 che ha confermato nella sostanza i contenuti dell'articolo 14 del provvedimento, si forniscono le seguenti indicazioni.

Pertanto, si conferma che a far data dal 1° gennaio 2025, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente del personale del Corpo nazionale i rimborsi di pagamenti eseguiti per l'espletamento delle attività in trasferta ancorché eseguiti con mezzi non tracciabili. Dalla suddetta decorrenza l'esenzione fiscale dei rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal personale del C.N.VV.F. inviato in missione opera indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.

Ai fini della regolarizzazione fiscale delle posizioni interessate *medio tempore* dalla tassazione dei rimborsi di spese sostenute senza ricorso a strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti, si invita a notificare il personale interessato della possibilità di ottenere il relativo credito d'imposta - da quantificarsi a cura di codesti Uffici sulla base delle ritenute Irpef applicate in tabella di liquidazione al dipendente inviato in missione - mediante l'iter e la modulistica indicati dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/richiesta-rimborso/rimborsi-istanza>.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali parimenti ultronee alla luce del dettato normativo, considerato che le stesse risultano tuttora in corso di riversamento a Inps, si invita a operare analogo quantificazione con successivo conguaglio diretto in favore del dipendente mediante applicativo Sipec.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Italia



Fabio Italia

08.06.2026

17:33:26

GMT+02:00



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
Ufficio V - Trattamento Economico Accessorio del Personale

Allegati: n. 1

Direzione Centrali  
Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco  
Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

Uffici di diretta collaborazione del Capo del C.N.VV.F.  
Comandi dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Innovazioni introdotte in materia di rimborso spese di trasferta dal decreto legge n. 23 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Seguito a nota n. 8901 del 3 marzo 2025.

Come noto, l'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), introdotto dall'articolo 1, comma 81, della legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025) prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i rimborsi di pagamenti eseguiti dal personale inviato in missione con versamento bancario o postale ovvero con mezzi diversi dal contante (es. carte di debito e di credito) per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Introduce pertanto l'obbligo di tracciabilità delle spese di cui trattasi ai fini della esenzione fiscale dei pertinenti rimborsi.

L'articolo 14, comma 2, del provvedimento in oggetto interviene a modificare il suindicato comma del Tuir per escludere dal relativo campo di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, tra gli altri, i componenti del Corpo nazionale.

Pertanto, dalla suddetta decorrenza, l'esenzione fiscale dei rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dalle unità del Corpo inviate in trasferta opera indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.

Si invita a voler fornire istruzioni ai competenti Uffici di codeste Sedi affinché provvedano in fase di rimborso a considerare la novella normativa illustrata.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni laddove in esito alla conversione in legge del decreto risultino modifiche al testo in vigore ovvero laddove si renda necessario - al fine di consentire la corretta liquidazione da parte degli Uffici interessati - aggiornare i relativi applicativi di gestione (Sgf e Sipec).

Con separata nota saranno altresì fornite istruzioni per la sistemazione fiscale delle posizioni interessate *medio tempore* dalla tassazione dei rimborsi di spese sostenute senza ricorso a strumenti elettronici tracciabili.

L'Ufficio in epigrafe di questa Direzione Centrale resta a disposizione per ogni esigenza di ulteriore chiarimento.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

FABIO  
ITALIA  
13.03.2026  
16:19:20  
GMT+01:00

